



***INGROSS LEVANTE S.p.A.***

***Cash and Carry***

***Modello Organizzativo ex Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231***

L'Amministratore Unico  
Oronzo Antonio Maria Amato

### **A) Premessa**

Il presente documento descrive il modello di organizzazione e gestione (comprensivo dei protocolli operativi) adottato dalla INGROSS LEVANTE S.p.A. (di seguito, INGROSS LEVANTE o Società) in base alle previsioni normative del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche. Detto decreto delinea un sistema completo, comprensivo di una parte sostanziale ed una processuale, ponendosi alla stregua di un microcodice della responsabilità penale amministrativa degli enti.

INGROSS LEVANTE, al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della Società, sia sempre conforme alle normative e coerente con i principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha adottato in data 21.07.2013, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "Modello" o "Modello 231"), in linea con le prescrizioni del D.lgs. n. 231 del 2001 (di seguito anche il "Decreto 231" o "D.lgs. 231/01") e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria.

La Società disapprova e sanziona ogni comportamento che sia in contrasto o difforme dalle previsioni delle leggi e dalle statuizioni del Modello organizzativo, anche nelle sue diramazioni regolamentari ed attuative, ritenendo un disvalore qualsiasi condotta posta in violazione dei precetti normativi, anche se finalizzata ad arrecarle vantaggio o interesse.

### **Modifiche ed integrazioni del Modello**

L'emanazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 rappresenta una importante spinta evolutiva per la lotta al crimine di matrice economico-imprenditoriale. Il continuo ampliamento del catalogo dei reati presupposto risponde alle esigenze di tutela derivanti dai mutamenti sociali ed economici e dalle spinte che provengono dall'ordinamento comunitario, in detta materia.

Consegue per la Società l'impegno alla costante manutenzione del suo modello organizzativo, per estenderlo a copertura delle nuove aree di rischio "*risk assessment*", che possono insorgere per effetto dell'introduzione delle nuove figure di reato presupposto, nell'ottica della prevenzione organizzativa della commissione dei reati presupposto.

Compete all'O.d.V. la verifica e lo stimolo all'aggiornamento del Modello nell'ambito dei poteri previsti agli art. 6, comma 1, lett. b) e art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto 231.

L'adozione delle modifiche e delle integrazioni del Modello Organizzativo rientrano nei poteri dell'Amministratore Unico della Ingross Levante, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del citato Decreto 231.

## **Aggiornamenti del Modello Organizzativo**

### **• Aggiornamento del Modello Organizzativo - anno 2014**

Con l'introduzione dei reati presupposto di cui agli artt. 25 bis, 25 bis 1 e 25 novies del D. Lgs. 231/01, come modificati dalla Legge del 23.07.2009 n. 99, il Modello Organizzativo della Ingross Levante veniva aggiornato ed approvato dall'Amministratore Unico in data 15.09.2014.

La suddetta normativa recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione nelle imprese nonché in materia di energia*", in vigore dal 15 agosto 2009, ha integrato la Parte Speciale del D.lgs. 231/2001, disciplinando numerose fattispecie di reato afferenti l'area di rischio dei settori che intervengono nel processo di acquisto, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti della Società.

Pertanto, nel mese di gennaio del 2015 veniva redatto il **protocollo n. 17**, che si aggiunge ai precedenti già allegati al Modello Organizzativo, avente per oggetto "*I reati contro l'industria e il commercio e i Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*", attuando il controllo sulle strutture aziendali interessate dall'area di rischio nella predetta materia.

### **• Aggiornamento del Modello Organizzativo - anno 2018.**

Con l'emanazione del d.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 è stato modificato il testo dell'art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati) con l'introduzione del reato di "*Istigazione alla corruzione tra privati*" di cui all'art. 2635-bis c.c., oltre a prevedere pene accessorie alla condanna nell'art. 2635-ter. La nuova norma assume rilievo nella disciplina del diritto penale amministrativo ed interviene sulla lettera s-bis) dell'art. 25-ter, del D.lgs. 231/01, aggravando le sanzioni pecuniarie in relazione al reato presupposto di "*Corruzione tra privati*", introducendo il nuovo reato presupposto di "*Istigazione alla corruzione tra privati*", prevedendo per entrambi i reati delle sanzioni interdittive, ex art. 9, comma 2.

Pertanto, viene aggiornato l'elenco dei reati presupposto ed attuata dalle strutture aziendali una verifica per l'individuazione di eventuali aree di rischio.

### **• Aggiornamento del Modello Organizzativo - anno 2020.**

Nell'arco del 2019 sono intervenute ulteriori modifiche al decreto 231, con ampliamento del catalogo dei reati presupposto.

Le novità riguardano l'introduzione dell'art. 346-bis (*traffico di influenze illecite*) c.p. per mezzo della Legge n. 3 del 2019 (c.d. spazzacorrotti), la modifica dell'art. 416-ter (*scambio elettorale politico-mafioso*) c.p., avvenuta con Legge n. 43 del 2019,

Inoltre, la Legge 3 maggio 2019, n. 39, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18*

settembre 2014”, ha introdotto il nuovo art. 25-*quaterdecies* nel corpo del decreto 231, norma che disciplina il reato di “*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*”.

Inoltre, la Legge 19 dicembre 2019 n. 157, di conversione del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (*c.d. decreto fiscale*), ha introdotto l'articolo 25-*quinqüesdecies* nel decreto 231, inserendo nel novero dei reati presupposto, i reati tributari.

In data 15 luglio del 2020, è stato pubblicato il decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75, che in attuazione della legge di delega, 4 ottobre 2019, n. 117, recependo quanto previsto nella direttiva (UE) 2017/1731 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio del 2017, ha apportato modifiche nel codice penale ed in altre norme in materia di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione.

Il citato D.lgs. 75/2020 è intervenuto anche in materia di responsabilità penale amministrativa dell'ente, apportando modificazioni al testo degli artt. 24, 25, 25 *quinqüesdecies* ed introducendo il nuovo art. 25-*sexiesdecies*, in materia di contrabbando.

In particolare, in materia di reati tributari, è stato modificato l'art. 6 D.lgs. n. 74/2000, inserendo un nuovo comma 1 bis, secondo cui, “*salvo che il fatto integri il reato previsto dell'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*”. La predetta disposizione impatta sull'art. 25 *quinqüesdecies*, che disciplina i reati presupposto in materia tributaria.

Il Modello Organizzativo, alla luce dei suindicati interventi normativi viene aggiornato mediante l'adeguamento delle procedure e delle normative interne, ai fini della prevenzione delle nuove fattispecie di reato in materia fiscale, comunque disciplinati con l'emanazione del **Protocollo n.18**.

#### • **Aggiornamento del Modello Organizzativo - anno 2023.**

Le disposizioni legislative emanate nel corso dell'anno hanno ampliato il catalogo dei reati presupposto.

In particolare, la legge n. 137 del 2023, di conversione del d.l. 10 agosto 2023, n. 105, noto come “Decreto Giustizia” o “Decreto Omnibus-bis”, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

Con l'art. 6-ter comma 2 lett. a) e b) del suddetto provvedimento, si è provveduto ad ampliare il novero degli illeciti penali la cui commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente può comportarne la responsabilità amministrativa da reato ex d.lgs. 231/2001, introducendo all'art. 24 il *delitto di turbata libertà degli incanti* ex art. 353 c.p.

La suddetta disposizione punisce chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turbala gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

Reato che, in base al comma 3 è integrato anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, seppure con attenuazione della pena.

La seconda fattispecie inserita nell'art. 24 d.lgs. 231 è il delitto di "*turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*" ex art. 353-bis c.p..

Proseguendo nell'esame delle novità legislative, la lett. b) del comma 2 dell'art. 6-ter del d.l., interviene sull'art. 25 octies. l.d.lgs. 231/2001, concernente la responsabilità amministrativa da reato per delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, inserendo tra i reati presupposto, mediante l'aggiunta di un nuovo comma 1-bis, il *delitto di trasferimento fraudolento di valori* ex art. 512-bis c.p..

Nel corso dell'anno 2023, ha avuto, altresì, attuazione la direttiva (UE) 2019/1937 (*whistleblowing*) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Con il D. Lgs n.24 del 10 marzo 2023 entrano in vigore le nuove norme in materia di *whistleblowing* per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, di almeno 250, ampliando le tutele in caso di segnalazioni di illeciti, estendendo l'ambito applicativo soggettivo e le procedure per preservare i soggetti segnalanti da possibili ritorsioni.

Attraverso l'emanazione del **Protocollo n. 19**, saranno mappati i processi aziendali interessati e stabilite le modalità di attuazione del sistema informativo che garantisca la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

- **Aggiornamento del Modello Organizzativo - anno 2024.**

Si riportano di seguito le disposizioni normative che hanno introdotto nuove figure di reati presupposto.

In particolare la legge n.6 del 22 gennaio 2024, introduce disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, con le modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale. Dette fattispecie sono disciplinate nell'Art. 25-septesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) del D. Lgs. 231/01.

La legge n.206 del 27 dicembre 2023, afferente “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in *Italy*”, modifica il testo dell'Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci), e trova riferimento all'art.25-bis.1 (Delitti contro l'industria ed il commercio) del D. Lgs.231/01. Pertanto, si procederà all'eventuale adeguamento del **Protocollo n. 17** afferente i reati contro l'industria e il commercio e Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

### **1) La normativa di riferimento**

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D. Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito (Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997, Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, Protocollo di Dublino del 27 settembre 1999).

Il D.lgs. 231/2001, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” ha introdotto in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

L'imputabilità dell'ente presuppone la “*colpa di organizzazione*”, configurabile nella mancata predisposizione di un insieme di cautele organizzative preventive, idonee ad evitare la commissione di reati. Solo l'accertamento di tale deficit organizzativo consente l'imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo.

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione

pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

I reati, dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli tassativamente indicati nel D.lgs. 231/200. In calce al presente documento si allega il catalogo aggiornato dei reati presupposto che diviene parte integrante del vigente Modello Organizzativo.

### **Le sanzioni previste nel Decreto 231**

Il D.lgs. 231/01 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli Enti destinatari della normativa:

- a) sanzioni amministrative pecuniarie;
  - b) sanzioni interdittive;
  - c) confisca del prezzo o del profitto del reato;
  - d) pubblicazione della sentenza.
- a) La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione “*di base*” di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Quanto precede comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. D.lgs. 231/01.

- b) Le seguenti sanzioni interdittive sono previste dal Decreto e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste:
- interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Affinché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D.lgs. 231/01, ossia:

- *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”*; ovvero
- *“in caso di reiterazione degli illeciti”*.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa tipologia di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Il Legislatore ha precisato che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

c) Ai sensi dell'articolo 19, D.lgs. 231/01, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca - anche per equivalente - del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

d) La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva.

## **Delitti tentati**

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (articolo 26 del Decreto).

### **Le Persone soggette al D.lgs. n. 231 del 2001**

I soggetti che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità, sono di seguito elencati:

- (i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: di seguito, per brevità, i **“Soggetti Apicali”**);
- (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (di seguito, per brevità, i **“Soggetti Sottoposti”**).

Va evidenziato che tra i Soggetti Sottoposti sono da annoverarsi anche “quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “dipendenti” dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo, quali ad esempio, i fornitori, i consulenti e collaboratori esterni. Infatti, secondo l'indirizzo dottrinale prevalente, assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente quelle situazioni in cui un incarico particolare sia affidato a collaboratori esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione o il controllo di Soggetti Apicali.

L'Ente non risponde (articolo 5, comma 2, del Decreto) se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto “organico” per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all'Ente.

### **Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'Ente**

Condizione esimente della responsabilità della Società

L'art. 6 del d.lgs. 231/2001 prevede una condizione esimente per i reati presupposti commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone

che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stessi (art. 5, comma 1, lettera a), se prova che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. "Organismo di Vigilanza");
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'esonero della responsabilità dell'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che l'Ente intende scongiurare.

In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, all'articolo 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati, una verifica periodica e l'adeguamento del Modello quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività ovvero quando siano emerse reiterate violazioni delle prescrizioni o nuove aree di rischio;
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V;
- e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

### **I reati commessi all'estero**

L'art. 4 del Decreto 231, stabilisce che gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche per l'illecito dipendente da reati commessi all'estero, nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del Codice penale e a condizione che nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta sia stata formulata anche nei confronti della predetta Autorità.

### **Presupposti di esclusione dalla responsabilità dell'Ente – art. 6 D.lgs. 231/01**

Esaminati nella parte precedente le figure rilevanti dei reati presupposto, saranno delineati di seguito i presupposti che potrebbero escludere la responsabilità dell'ente, nell'ipotesi in cui risulti responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti apicali, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi.

L'art. 6 del decreto 231 prevede l'esonero da detta responsabilità, qualora l'Ente stesso dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato – prima della commissione del fatto – un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- c) che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo deputato al controllo.

In particolare, il citato Modello organizzativo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

## **2) Le fattispecie di rilievo dei reati presupposto, contemplate dal Decreto 231**

La conoscenza dei reati presupposto previsti nell'elenco del decreto 231 è da ritenersi funzionale al sistema di controllo e di prevenzione dei reati stessi.

Si rinvia alla parte finale del documento in esame, che riporta il catalogo aggiornato dei reati presupposto ed, in ogni caso, al vigente testo del decreto legislativo 231/01

### ***C) Il Modello organizzativo di INGROSS LEVANTE***

#### **1) Le linee guida**

Nella predisposizione del presente Modello, INGROSS LEVANTE si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria.

Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una "facoltà" dell'ente e non un obbligo, INGROSS LEVANTE ha deciso di procedere con la sua predisposizione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un'opportunità per migliorare la sua *corporate governance*.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

a) "As-is analysis". L'identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (principali procedure in essere, organigrammi, ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (mirate all'individuazione e comprensione dei Processi Sensibili) e dei sistemi e procedure di controllo già adottati in relazione ai medesimi.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità vi sia la potenziale possibilità di commettere i Reati.

L'analisi è stata condotta principalmente su tutte le attività che prevedono un contatto/un'interazione tra risorse aziendali e soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali, o incaricati di Pubblico Servizio, nonché sulle attività sociali capaci di influire sulla commissione dei reati societari considerati assoggettabili alle sanzioni di cui al D. Lgs. 231/2001.

Se ne è ricavata una rappresentazione dei Processi Sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare "focus" agli elementi di "compliance" e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello.

b) Effettuazione della "gap analysis". Sulla base dei Processi Sensibili individuati, delle procedure e controlli già adottati, nonché delle previsioni e finalità del D. Lgs. 231/2001, si

sono individuate le azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello “specifico” di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D. Lgs. 231/01.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentono alla INGROSS LEVANTE di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma migliorano, nei limiti previsti dallo stesso, la sua corporate governance, limitando il rischio di commissione dei reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della INGROSS LEVANTE, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla INGROSS LEVANTE di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza e la formazione nei dipendenti, organi sociali, consulenti e partner, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'organismo di vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Nella predisposizione del presente Modello, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di “as-is”) esistenti e già ampiamente operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui Processi Sensibili.

Conformemente a quanto previsto anche dalle Linee Guida, sono state considerate le policy e le procedure esistenti che, previo eventuale adeguamento, potessero essere qualificabili come generali elementi costitutivi del Modello, ovvero:

- il sistema organizzativo aziendale;
- le policy e le procedure aziendali;

- il sistema di deleghe di poteri e delle procure;
- il sistema di comunicazione al personale;
- il sistema disciplinare.

Principi cardine cui il Modello si ispira sono:

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, mediante flussi informativi;
- la messa a disposizione dell'organismo di vigilanza di risorse (umane e finanziarie) adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all'organismo di vigilanza delle informazioni rilevanti.

## **2) Gli elementi costitutivi del Modello organizzativo della INGROSS LEVANTE**

La Società, riveniente dalla trasformazione della "INGROSS LEVANTE SRL" effettuata in data 02/12/2002, si è costituita il 09/02/1993 ed è leader nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti food, no food ed extra food, compresa la vendita per corrispondenza e/o effettuata tramite altri sistemi di comunicazione.

L'attuale struttura Organizzativa della INGROSS LEVANTE è suddivisibile nei seguenti quattordici settori coordinati da una struttura generale (dirigenti).

All'apice dell'intera struttura organizzativa vi è l'Amministratore Unico.

Si riportano di seguito i diversi settori di attività: Centralino/Segreteria, Pulizie, Logistica, Contabilità Generale, Contabilità Fornitori, Amministrazione del Personale, Tesoreria e Finanza, Acquisti, Marketing, Vendite, Sviluppo e Manutenzione, EDP, Sicurezza, Cash.

Per una dettagliata descrizione dell'organizzazione della Società nel suo complesso con la specificazione dei singoli uffici, aree di attività e relativi servizi, si rinvia all'Organigramma approvato dall'assemblea dei soci riportato in allegato al presente modello.

La INGROSS LEVANTE, in considerazione a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 e dai propri principi etici di legalità interna e di controllo, ha ritenuto opportuno integrare il proprio Sistema di Controllo Interno mediante l'adozione e l'efficace attuazione del presente Modello organizzativo, non solo al fine di beneficiare dell'esimente prevista dal citato Decreto, ma anche al fine di migliorare la propria Corporate Governance.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione delle fattispecie criminose previste dal Decreto mediante l'individuazione delle attività a rischio e, ove necessario, la loro conseguente regolamentazione.

Il presente Modello organizzativo è costituito dai seguenti elementi:

- Mappa delle aree a rischio reato;
- Organismo di Vigilanza;
- Formazione e diffusione del Modello;
- Codice Etico;
- Sistema sanzionatorio per le possibili violazioni delle regole e dei principi del Modello.

### **2a) Le aree a rischio reato della INGROSS LEVANTE**

Propedeutico alla predisposizione del Modello organizzativo è stato lo svolgimento di un'attività di individuazione delle aree e delle relative attività aziendali a rischio di commissione delle fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/01.

L'individuazione di tali aree/attività ha permesso di identificare, per ognuna di loro, i fattori di rischio che, in assenza di adeguati presidi, favoriscono il verificarsi delle modalità di realizzazione dei reati stessi e gli strumenti di controllo esistenti a presidio dei fattori di rischio individuati.

L'individuazione e l'analisi dei suddetti fattori di rischio e dei controlli esistenti (mappatura rischi/controlli) hanno consentito di valutare l'efficacia dei singoli strumenti di controllo nel mitigare i fattori di rischio rilevati e, laddove tali presidi sono risultati inadeguati, sono state precisate le attività da porre in essere al fine dell'implementazione di un efficace sistema organico di prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Di seguito sono sinteticamente riportate le aree operative a rischio reato della INGROSS LEVANTE:

- Amministratore Unico;
- Coordinamento Generale;

- Centralino/Segreteria;
- Pulizie;
- Logistica;
- Contabilità Generale;
- Contabilità Fornitori;
- Amministrazione del Personale;
- Tesoreria e Finanza;
- Acquisti;
- Marketing;
- Vendite;
- Sviluppo e Manutenzione;
- EDP;
- Sicurezza;
- Cash.

Con riferimento specifico alla mappatura del rischio sicurezza sul lavoro si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio.

- *L'Amministratore Unico* rappresenta la Direzione Aziendale; assicura e coordina il funzionamento di tutte le aree per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
- *Il Coordinamento Generale* collabora con l'Amministratore Unico nella gestione completa dell'intero ciclo produttivo.
- *L'area Centralino/Segreteria* gestisce e smista le telefonate e provvede alla gestione della posta in entrata ed in uscita;
- *L'area Pulizie* provvede alla pulizia degli ambienti lavorativi.
- *L'area Logistica* gestisce le spedizioni e la consegna delle merci.
- *L'area Contabilità Generale* provvede alla registrazione e alla archiviazione dei documenti contabili.
- *L'area Contabilità Fornitori* provvede alla gestione delle scadenze e all'effettuazione dei pagamenti.
- *L'area Amministrazione del Personale* cura la selezione, il reclutamento, l'accoglimento, l'inserimento e l'addestramento del personale; controlla i sistemi retributivi e contrattuali; cura la valutazione e l'assenteismo; predispone l'organigramma aziendale curandone la comunicazione.
- *L'area Tesoreria e Finanza* cura le problematiche finanziarie e di tesoreria.

- *L'area Acquisti* riceve i rappresentanti delle varie marche dei prodotti food e no-food, gestisce le scorte e l'acquisto delle merci.
- *L'area Marketing* elabora e definisce le strategie commerciali e di marketing utili al potenziamento dell'immagine aziendale, allo sviluppo e all'ampliamento del mercato.
- *L'area Vendite* provvede alla vendita dei prodotti ai clienti grossisti e alla relativa gestione.
- *L'area Sviluppo e manutenzione* gestisce lo sviluppo e la manutenzione degli impianti industriali.
- *L'area EDP* gestisce i software applicativi.
- *L'area Sicurezza* programma e gestisce le verifiche ispettive interne ed esterne; definisce e controlla il programma delle azioni correttive; cura la definizione delle specifiche qualità/HACCP/sicurezza del lavoro.
- *L'area Cash* rappresenta i depositi e i punti vendita di prodotti food e no-food oggetto dell'attività d'impresa (Migro Terlizzi, Migro Modugno, Migro Massafra, Migro Frosinone, Migro Lecce, Migro Tortona, Migro Collesalveti, Migro Pescara, Migro Molfetta, Migro Ancona, Piattaforma Lecce 2, Piattaforma Lecce 3, Deposito Catania, Bliz Massafra, Bliz Lecce, Bliz Frosinone, Bliz Modugno, Emporio Amato Terlizzi, Emporio Amato Molfetta).

In considerazione delle peculiarità dell'attività aziendale della INGROSS LEVANTE, del contesto operativo esistente e della struttura organizzativa e di controllo adottata, i potenziali profili di rischio, astrattamente possibili, sono i seguenti:

- 1. Percezione e gestione di finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici;**
- 2. Gestione e controllo dei dati contabili e societari;**
- 3. Gestione delle visite ispettive;**
- 4. Richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni rese dagli enti pubblici competenti;**
- 5. Prevenzione e Sicurezza;**
- 6. Amministrazione del Personale**
- 7. Selezione, Assunzione e Sviluppo del Personale**
- 8. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**
- 9. rischio della gestione fiscale**

## **1) PERCEZIONE E GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI EROGATI DA ENTI PUBBLICI**

*Descrizione del potenziale profilo di rischio*

In relazione all'attività oggetto di analisi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere **corruzione** (articoli 318 e 319 Codice Penale), **istigazione alla corruzione** (articolo 322 Codice Penale), **indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato** (articolo 316-ter

Codice Penale), **truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (articolo 640-*bis* Codice Penale) e **malversazione a danno dello Stato** (articolo 316-*bis* Codice Penale).

I reati di **corruzione** ed **istigazione alla corruzione** potrebbero essere commessi, in linea teorica e meramente esemplificativa, per facilitare l'assegnazione del finanziamento agevolato.

Il reato di **indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato** potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, nella fase di richiesta di erogazione del finanziamento (anche a titolo di acconto) ed acquisizione del finanziamento agevolato, tramite presentazione di richieste che contengano dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o omettano informazioni dovute.

Il reato di **truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche** potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, tramite predisposizione ed inoltro di documenti non veritieri nelle fasi di presentazione della domanda di finanziamento agevolato, di attuazione del progetto e relativa rendicontazione, di collaudo e di eventuali ispezioni, con conseguente danno patrimoniale allo Stato.

Il reato di **malversazione ai danni dello Stato** potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, mediante la destinazione a scopi diversi da quelli dichiarati dei fondi agevolati ottenuti.

#### *Ambito di Applicazione*

E' fatto obbligo ai soggetti aziendali coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico nei seguenti momenti "sensibili":

- Predisposizione e trasmissione all'Ente erogante della pratica di richiesta del finanziamento (documentazione amministrativa e piano di progetto).
- Realizzazione dei progetti oggetto di agevolazione e predisposizione/trasmissione all'Ente erogante di prospetti, relazioni, documenti di rendicontazione per l'ottenimento dell'erogazione.
- Tracciabilità di ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali.
- Gestione dei rapporti con i delegati dell'Ente erogante in sede di verifiche ed accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento ed il rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto.

### *Protocolli Decisionali specifici*

Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della **separazione dei ruoli** nelle fasi chiave del processo, della effettuazione di specifiche **attività di riscontro** degli avanzamenti del progetto finanziato e della **tracciabilità degli atti**.

In particolare, i protocolli indefettibili e specifici nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, rilevanti rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti identificati, sono di seguito riepilogati.

- i) Tutti i soggetti che, in fase di richiesta e gestione dei finanziamenti agevolati, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della INGROSS LEVANTE devono essere formalmente delegati in tal senso (mediante comunicazione interna *ad personam* firmata dall'Amministratore);
- ii) I soggetti coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società (es.: pratiche di richiesta, studi di fattibilità, piani di progetto, ecc.) devono essere dotati di idonea procura in tal senso. Tali procure devono essere coerenti con le deleghe attribuite e devono essere articolate in funzione della significatività e/o del valore degli atti oggetto di firma.
- iii) Occorre che vi siano adeguati controlli con riferimento alle seguenti fasi/attività:
  - a) presentazione della richiesta di finanziamento e della successiva erogazione dello stesso;
  - b) realizzazione dell'attività oggetto di finanziamento;
  - c) predisposizione dei rendiconti dei costi.
- iv) Qualora sia previsto il coinvolgimento di società esterne nella predisposizione delle pratiche di richiesta/gestione del finanziamento, i contratti con tali società devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto.
- v) Con riferimento alla realizzazione del Progetto deve essere garantita:
  - l'assegnazione di responsabilità di presidio delle attività tecnico-realizzative per ogni Progetto finanziato. In particolare, devono essere previste attività di verifica *ex post* di congruenza degli stati di avanzamento del Progetto con il piano finanziario definito dal provvedimento di concessione.
- vi) Con riferimento alla rendicontazione e gestione dei contributi erogati, devono essere previste le seguenti attività:

- riconciliazione tra i dati tecnici ed amministrativi e connessa verifica di finanziabilità dei costi;
  - controllo di completezza e correttezza dei documenti di rendicontazione, da effettuarsi da parte di persona diversa da chi li ha predisposti.
- vii) Al fine di garantire la tracciabilità del processo di percezione e gestione dei finanziamenti agevolati, tutti i documenti (interni o esterni) predisposti in fase di richiesta e di gestione del finanziamento devono essere accuratamente archiviati, a cura delle funzioni interessate. La documentazione deve essere conservata per il termine di dieci anni previsto dalla normativa civilistica.
- viii) La funzione amministrativa deve monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche di richiesta in corso e dei progetti in via di realizzazione. A tal fine, è fatto obbligo di rendicontare all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:
- pratiche in corso per tipologia di finanziamento;
  - pratiche rigettate nel periodo;
  - pratiche accolte nel periodo;
  - stato di avanzamento dei Progetti in corso e valutazioni di rischiosità;
  - finanziamenti incassati nel periodo a fronte dei Progetti in corso.

## **2) GESTIONE E CONTROLLO DEI DATI CONTABILI E SOCIETARI**

### *Descrizione del potenziale profilo di rischio*

In relazione all'attività oggetto di analisi, il reato ipotizzabile, in linea di principio, potrebbe essere quello di **false comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.), di **corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635 bis comma 1° c.c.) .

### Modalità di commissione dei reati o condotte strumentali alla commissione

Il reato di **false comunicazioni sociali** potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, tramite l'esposizione in bilancio di valori non rispondenti al vero, al fine di conseguire un ingiusto profitto per la Società, ingannando intenzionalmente i soci e il pubblico.

Il reato di **corruzione tra privati** potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, tramite la richiesta dietro dazione di una somma di denaro dell'emissione di una fattura per operazioni inesistenti di importo rilevante, al fine di ottenere un ingiusto profitto per la Società.

Ulteriori condotte a rischio: la Società potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento delle imposte dirette e indirette; la Società

potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo - in quanto derivanti, ad esempio, dall'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto attraverso l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e la conseguente indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte ovvero connessi alla trasmissione di dichiarazioni non complete o non veritiere volte ad ottenere un beneficio derivante dal pagamento di imposte inferiori rispetto al dovuto, in danno dello Stato - in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

La fattispecie **dell'istigazione alla corruzione tra privati**, sotto il profilo attivo, potrebbe concretizzarsi nell'offerta o nella promessa di denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 1, c.c.). Sotto il profilo passivo è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635-bis, comma 2, c.c.). Per entrambe le fattispecie criminose, nonostante l'accentuata natura di reati di pericolo, la procedibilità resta subordinata alla querela della persona offesa.

#### *Ambito di Applicazione*

Le procedure di controllo di seguito descritte sono, in particolare, rivolte ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di gestione e controllo dei dati contabili, quali:

– l'Organo Amministrativo, i Dirigenti del Coordinamento Generale, il Responsabile del Servizio Contabilità Generale e il Collegio Sindacale.

In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico in tutte le fasi del processo di gestione e controllo dei dati contabili.

#### *Protocolli Decisionali specifici*

Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della **separazione dei ruoli** nelle fasi chiave del processo, della effettuazione di specifiche **attività di riscontro** per la valutazione delle singole poste attive e passive e della **tracciabilità degli atti**.

Il processo di gestione e controllo dei dati contabili deve essere supportato da una procedura aziendale formalizzata e diffusa. La procedura deve disciplinare le seguenti attività:

- Contabilizzazione dei costi e ricavi imputabili;
- Valorizzazione delle singole poste della Situazione Patrimoniale;

- Applicazione della normativa civilistica e dei Principi contabili adottati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;
- Archiviazione dei documenti amministrativi e contabili
- Gestione della fiscalità aziendale, con particolare riferimento alla compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, predisposizione delle dichiarazioni fiscali, liquidazione delle imposte.

Devono essere previste le seguenti attività di controllo:

- Controlli di merito sui costi contabilizzati;
- riconciliazioni bancarie;
- verifiche circa la corretta allocazione dei costi e ricavi per competenza.

Al fine di garantire la tracciabilità del processo di gestione contabile e controllo degli ordini di acquisto e di vendita, tutti i documenti predisposti devono essere accuratamente archiviati e protocollati a cura del Settore Contabilità Generale.

Devono essere effettuate periodiche attività di formazione verso i Soggetti Obbligati coinvolti nell'attività di gestione e controllo dei dati contabili.

Per le operazioni riguardanti la gestione della fiscalità, i protocolli prevedono che:

- sia garantita la tracciabilità dei dati di input e l'evidenza dei conteggi e dei calcoli eseguiti;
- sia l'obbligo, in capo ai soggetti incaricati di prestare la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e ogni altro Ente preposto, nonché di garantire la correttezza, veridicità ed aggiornamento delle informazioni fornite;
- sia prevista la segregazione tra chi effettua i calcoli/ conteggi delle imposte da versare, chi ne verifica la loro correttezza e chi sottoscrive le dichiarazioni, i documenti e gli atti in genere, compresi i concordati previsti dalle norme in materia di imposte dirette, indirette e altri tributi ed altre imposte eventualmente introdotte;
- siano previste le modalità di aggiornamento normativo del personale sulla tematica;
- sia a cura del Responsabile competente, la responsabilità di procedere alla verifica di ogni dichiarazione/modello predisposto da consulenti esterni al fine di garantire la completezza e la veridicità.

### **3) GESTIONE DELLE VISITE ISPETTIVE**

*Descrizione del potenziale profilo di rischio*

In relazione all'attività oggetto di analisi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere **corruzione** (articoli 318 e 319 Codice Penale) ed **istigazione alla corruzione** (articolo 322 Codice Penale).

I reati di **corruzione** ed **istigazione alla corruzione** potrebbero essere commessi, in linea teorica e meramente esemplificativa, nei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio relativamente sia agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, ambientali e in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che alle visite ispettive condotte dai medesimi soggetti in tali ambiti; nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale.

#### *Ambito di Applicazione*

I protocolli di seguito descritti sono, in particolare, rivolti ai Soggetti Obbligati coinvolti nell'assistenza degli ispettori nelle loro visite ispettive presso i locali della Società e presso i punti vendita, quali l'Organo Amministrativo, i Dirigenti del Coordinamento Generale, il Responsabile del Settore Contabilità Generale, i Responsabili di ciascun punto vendita (Migro, Bliz, Emporio Amato), ogni altro soggetto coinvolto o operante per conto della Società a qualunque titolo.

In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico nel momento "sensibile" rappresentato dalla assistenza, prestata dai Soggetti Obbligati coinvolti, in favore degli ispettori dipendenti pubblici nel corso delle visite ispettive presso i locali della Società.

#### *Protocolli Decisionali specifici*

Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della **separazione dei ruoli** nelle fasi chiave del processo, della chiara e formalizzata definizione del **processo decisionale** interno e della **tracciabilità degli atti**.

Il protocollo specifico ed indefettibile che regola le modalità e le responsabilità connesse con l'assistenza alla visita ispettiva, rilevante rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti identificati, è di seguito riepilogato:

- (i) Identificazione del Pubblico Ufficiale;
- (ii) Segnalazione all'organo amministrativo della visita ispettiva nei confronti della quale dovrà essere offerta la massima collaborazione nel fornire chiarimenti e documenti necessari;
- (iii) Individuazione e convocazione dei Servizi aziendali competenti per materia in relazione alla singola visita ispettiva;
- (iv) I verbali della singola visita ispettiva dovranno essere archiviati dall'organo amministrativo.

Qualsiasi visita ispettiva ed il relativo esito deve essere tempestivamente comunicato all'Organismo di Vigilanza che deve valutare l'adeguatezza delle procedure di controllo adottate.

#### **4) RICHIESTA ED OTTENIMENTO DAGLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI DELLE AUTORIZZAZIONI**

##### *Descrizione del potenziale profilo di rischio*

In relazione all'attività oggetto di analisi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere **corruzione** (articoli 318 e 319 Codice Penale), **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater Codice Penale) ed **istigazione alla corruzione** (articolo 322 Codice Penale).

Tali reati potrebbero essere commessi, in linea teorica, in ogni fase del processo in presenza del contatto con rappresentanti degli Enti pubblici competenti, con la finalità, a titolo meramente esemplificativo, di influenzare illecitamente posizioni di favore per la Società, anche in assenza dei requisiti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni.

##### *Ambito di Applicazione*

I protocolli di seguito descritti sono, in particolare, rivolti ai Soggetti Obbligati delegati ad intrattenere rapporti con gli Enti competenti per lo svolgimento delle attività necessarie all'ottenimento delle Autorizzazioni, oggetto di analisi.

In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti in tale processo, di non adottare comportamenti a rischio di reato, o contrari al Codice Etico.

##### *Protocolli Decisionali specifici*

Il sistema dei controlli preventivi, ai fini dei reati identificati, si basa sugli elementi qualificanti della **formalizzata attribuzione di deleghe** e della **tracciabilità degli atti**.

La procedura aziendale che regola le modalità e le responsabilità della richiesta ed ottenimento delle Autorizzazioni, sarà redatta e resa disponibile, quanto prima nella Intranet aziendale. Tale procedura costituirà parte integrante del presente Modello. I soggetti coinvolti nell'attività oggetto di analisi sono tenuti al rispetto delle modalità operative e di controllo in essa contenute.

Qualsiasi modifica o integrazione alla sopra citata procedura deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati presupposto.

In particolare, i protocolli specifici ed indefettibili nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, rilevanti rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati presupposto identificati, sono di seguito riepilogati e saranno in ogni caso applicabili sin dall'approvazione del presente Modello, pur in

temporanea assenza della specifica procedura che avrà il compito successivamente di meglio formalizzarli.

(i) Le pratiche inviate agli Enti pubblici competenti devono essere sottoscritte da soggetti dotati di idonea procura in tal senso.

(ii) I soggetti incaricati di presentare le pratiche e di intrattenere rapporti con i funzionari pubblici degli Enti competenti devono essere dotati di delega specifica in tal senso.

(iii) Al fine di garantire la tracciabilità degli atti eseguiti e dei soggetti degli Enti pubblici competenti contattati, tutti i documenti (interni o esterni) predisposti devono essere accuratamente archiviati.

(iv) Il responsabile del singolo Servizio interessato è responsabile del monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche presentate. A tal fine, è fatto obbligo a tale soggetto di rendicontare all'Organismo di Vigilanza (secondo le modalità e periodicità definite dall'Organismo di Vigilanza) le seguenti informazioni:

- le richieste effettuate nel periodo, specificando le trattative cui la richiesta si riferisce;
- le pratiche accolte/rigettate nel periodo;
- i pubblici funzionari con i quali sono stati intrattenuti rapporti;
- i soggetti (dipendenti e non) coinvolti nelle relazioni con gli Enti pubblici competenti.
- eventuali profili di criticità emersi.

## **5) PREVENZIONE E SICUREZZA**

### *Descrizione del potenziale profilo di rischio*

In relazione all'attività oggetto di analisi, i Reati Rilevanti ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere **omicidio colposo** (articolo 589 Codice Penale) e **lesioni personali colpose gravi o gravissime** (articolo 590 Codice Penale, terzo comma), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

### *Ambito di Applicazione*

I protocolli descritti sono, in particolare, rivolti ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di adempimento alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, quali l'Amministratore, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché ogni altro soggetto coinvolto o operante per conto della Società a qualunque titolo.

In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato, o contrari al Codice Etico nell'ambito dell'adempimento alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

### *Protocolli Decisionali specifici*

Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della **separazione dei ruoli** nelle fasi chiave del processo, della chiara e formalizzata definizione del **processo decisionale** interno e della **tracciabilità degli atti**.

Le procedure aziendali codificate che regolamentano le modalità e responsabilità connesse con l'adempimento alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro sono, di seguito, riepilogate nei **Documenti di valutazione dei rischi, allegati al Modello organizzativo, ex art. 28, D. Lgs. 81/08 e successive modifiche**.

Qualsiasi modifica o integrazione alle sopra citate procedure deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti.

## **6) AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

Le attività sensibili nella gestione amministrativa del personale sono principalmente le seguenti:

- Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.)
- Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari
- Gestione note spese e trasferte
- Elaborazione e pagamento degli stipendi
- Elaborazione, approvazione e trasmissione delle dichiarazioni contributive, previdenziali e assistenziali

In merito alle modalità di commissione dei reati o delle condotte strumentali alla commissione, si ipotizzano le seguenti circostanze.

- La Società potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento degli stipendi ai dipendenti ovvero per effettuare dei rimborsi per spese fittizie o per un ammontare maggiore da quello effettivamente dovuto ovvero per il pagamento dei trattamenti previdenziali, contributivi e assistenziali del personale;
- la Società potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo - in quanto derivanti, ad esempio, dall'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali imposte dalla legge in favore dei dipendenti ovvero connessi alla trasmissione di dichiarazioni contributive non complete o non veritiere volte ad ottenere un beneficio derivante dal pagamento di contributi inferiori rispetto al dovuto, in danno dello Stato - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Sono state altresì individuate le seguenti ulteriori attività a rischio che potrebbero assumere carattere strumentale e/o di supporto alla commissione dei reati di corruzione pubblica (per un atto

contrario ai doveri d'ufficio, per l'esercizio della funzione, in atti giudiziari e di istigazione alla corruzione) e di induzione indebita a dare o promettere utilità, nonché di corruzione tra privati;

•**selezione e assunzione del personale.**

•gestione del sistema di incentivazione e sviluppo professionale del personale dipendente;

**Principi di controllo**

Con riferimento all'amministrazione del personale, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione dell'amministrazione del personale, delle missioni e dei rimborsi spese;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione degli anticipi / rimborsi spese ai dipendenti in caso trasferte elaborazione e pagamento degli stipendi;
- Formale definizione dei profili abilitati ad accedere all'anagrafica dipendenti;
- Esistenza di controlli di accuratezza e completezza in fase di inserimento dei dati relativi a nuove assunzioni e/o in fase di modifiche in anagrafica dipendenti;
- Tracciabilità delle variazioni dei dati anagrafici dei dipendenti;
- Esistenza di controlli periodici ed a campione circa le variazioni in anagrafica apportate a sistema;
- Esistenza di controlli di accuratezza delle attività di rilevazione delle presenze;
- Esistenza di un monitoraggio periodico sul sistema di rilevazione delle presenze;
- Formale approvazione di ferie e permessi da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di un monitoraggio sull'effettivo godimento delle ferie;
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, all'esecuzione di trasferte;
- Formale autorizzazione all'erogazione di anticipi per spese di trasferta da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Formale definizione delle tipologie di spese rimborsabili dei limiti di importo relativi (ad esempio di viaggio, di soggiorno, ecc.) nonché delle relative modalità di rendicontazione;
- Formale autorizzazione delle spese sostenute in trasferta (anche attraverso carte di credito aziendali) da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Esistenza di controlli di accuratezza e completezza delle attività di rendicontazione delle spese sostenute in trasferta (anche attraverso carte di credito aziendali);

- Esistenza di controlli di accuratezza, completezza e correttezza in fase di elaborazione dei cedolini;
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa al processo di amministrazione del personale.

## **7) SELEZIONE, ASSUNZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE**

Le attività sensibili in questa materia sono principalmente le seguenti:

- Definizione delle caratteristiche e delle competenze relative alle posizioni organizzative ricercate
- Selezione del personale
- Assunzione del personale
- Gestione del sistema di incentivazione del personale e rendicontazione delle performance

Le modalità di commissione dei reati ovvero le condotte strumentali alla commissione dei reati nell'area di rischio in esame potrebbero essere le seguenti.

- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe prevedere una retribuzione indiretta a favore di esponenti della Pubblica Amministrazione, quale corrispettivo dell'interessamento in una pratica relativa alla Società, ad esempio attraverso la prospettata assunzione di personale legato direttamente o indirettamente ad un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio (o, in futuro, dello stesso Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio), in deroga alle procedure / prassi di selezione e assunzione definite, ovvero attraverso il miglioramento indebito delle condizioni di un dipendente in quanto legato a (o comunque segnalato da) un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio;
- La Società, al fine di favorire un dipendente legato direttamente o indirettamente ad un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, potrebbe predisporre una retribuzione indiretta a favore di esponenti della Pubblica Amministrazione, quale corrispettivo dell'interessamento in una pratica relativa alla Società e quindi per l'ottenimento di vantaggi non dovuti, ad esempio attraverso la formulazione di un'offerta economica in deroga alle procedure / prassi o alle condizioni di mercato;
- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe riconoscere dei privilegi o vantaggi professionali indebiti o non dovuti (ad esempio incrementi retributivi, bonus, fringe benefits e/o promozioni), in deroga alle procedure / prassi, in favore di un soggetto legato direttamente o indirettamente ad un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio;

- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe riconoscere dei privilegi o vantaggi professionali indebiti o non dovuti (ad esempio incrementi retributivi o bonus), in deroga alle procedure / prassi, per creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere;

- La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe assegnare dei target in termini di benefit o bonus parametrati al raggiungimento di risultati ed obiettivi aziendali particolarmente ambiziosi, che potrebbero indurre l'esponente aziendale, per conseguire il risultato richiesto, alla commissione di reati che rendono più agevole il perseguimento dell'obiettivo;

- Con riferimento al reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" (art. 25 decies del D.lgs. 231/01), la Società, attraverso una maggiorazione del bonus o la concessione di promozioni, in deroga alle procedure / prassi, quale utilità nei confronti del dipendente, potrebbe indurlo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

### **Principi di controllo**

Con riferimento alla selezione, assunzione e sviluppo del personale, l'attività della Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- Rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma della Società e dal sistema autorizzativo nella gestione della selezione, assunzione e sviluppo del personale;
- Esistenza di una specifica procedura aziendale che descrive ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla selezione, assunzione e sviluppo del personale;
- Formale definizione ed approvazione dei fabbisogni di personale;
- Segregazione dei compiti tra: i) chi determina i fabbisogni di personale e chi li autorizza; ii) chi esegue la selezione del personale e chi autorizza l'assunzione dei candidati ritenuti idonei;
- Definizione preventiva delle caratteristiche delle posizioni delle risorse da inserire e delle relative competenze richieste;
- Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe in essere, all'avvio del processo di selezione;
- Definizione preventiva, rispetto all'avvio del processo di selezione, della tipologia contrattuale e del range salariale relativo alla posizione da ricoprire;
- Verifica, preventiva all'avvio delle attività di selezione, della coerenza dell'assunzione da effettuare rispetto al budget preventivo;

- Verifica di potenziali conflitti di interesse e/o di rapporti di parentela con esponenti della Pubblica Amministrazione da parte del candidato
- Verifica formale della documentazione identificativa e di supporto necessaria all'assunzione del personale da parte della funzione competente (a titolo esemplificativo il certificato del titolo di studio, il certificato dei carichi pendenti, ecc.);
- Formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe in essere, della scelta del candidato;
- Verifica dell'esistenza e della permanenza dei requisiti e del rispetto delle norme in materia di regolarità del soggiorno in caso di impiego di cittadini di Paesi terzi extracomunitari;
- Predisposizione di modelli contrattuali standard per le assunzioni di nuovi dipendenti;
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri;
- Verifica periodica del rispetto della disciplina sui diritti umani con riferimento all'utilizzo di lavoratori somministrati / lavoratori di società terze.
- Formale definizione delle esigenze formative e di sviluppo del personale;
- Tracciabilità delle attività formative svolte e formale verifica delle competenze acquisite;
- Formale approvazione del contratto da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri di spesa;
- Formale approvazione degli obiettivi di performance, incentivi e premi da erogare al personale da parte di figure aziendali dotate dei necessari poteri.
- Archiviazione e tracciabilità della documentazione relativa al processo di selezione, assunzione, formazione, sviluppo e incentivazione del personale.

## **8) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

Attesa l'analiticità dei controlli da svolgere per tale area di rischio, si rinvia, per ogni dettaglio, al protocollo n.15, integrante il presente modello organizzativo.

## **9) RISCHIO DELLA GESTIONE FISCALE**

Con il nuovo art. 25-*quinquiesdecies*, il legislatore ha inteso estendere la responsabilità penale amministrativa degli enti ad alcune fattispecie di reati tributari, disciplinati dal D.lgs. 74/2000 introducendoli nel catalogo dei reati presupposto del decreto 231.

In particolare, le fattispecie attengono, (a) ai delitti di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** previsti dall'articolo 2, comma 1, (b) ovvero previsti dall'art. 2, comma 2-*bis*, (c) ai delitti di **dichiarazione fraudolenta mediante**

**altri artifici**, previsti dall'art. 3, **(d)** ai delitti di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsti dall'art. 8, comma 1, **(e)** ovvero previsti dall'art. 8, comma 2-*bis*, **(f)** ai delitti di **occultamento o distruzione di documenti contabili**, previsti dall'art. 10, **(g)** ai delitti di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsti dall'art. 11.

Si tratta di condotte che, ove comportino per l'ente un profitto di rilevante entità, sono soggette all'aumento di un terzo della sanzione pecuniaria specificamente prevista (comma secondo), alla quale può aggiungersi, anche in via cumulativa, la misura interdittiva del divieto di contrarre con la PA, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi (comma terzo).

Tra le novità della riforma spicca l'art. 12-*ter* del D.lgs. 74/2000, che estende alle fattispecie tributarie di cui agli artt. 2, 3, 8 e 11, la c.d. "*confisca in casi particolari*" (cd. *confisca allargata o per sproporzione*) disciplinata dall'art. 240-*bis* c.p.

Attesa l'analiticità dei controlli da svolgere per tale area di rischio, si rinvia, per ogni dettaglio, al protocollo n.18, integrante il presente modello organizzativo.

### **Direttiva PIF**

A seguito della legge delega n. 117/2019, è stato promulgato il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, recante le norme di attuazione della cosiddetta Direttiva PIF (Dir. UE n. 2017/1371), relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

In materia di reati tributari, l'art. 2 del decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75 stabilisce che all'**"articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.»"**.

La norma stabilisce la punibilità del tentativo per quei reati fiscali, ma la ammette solo quando ricorrano congiuntamente alcune specifiche condizioni.

Una prima condizione è che non si sia in presenza di un fatto punibile come emissione di fatture per operazioni fittizie ex art. 8 D.lgs. n. 74/2000.

La condotta deve poi riguardare gli **"atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 (...) al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto"** e non riguarda le imposte dirette.

Nella direttiva n. 2017/1371, infatti, si individuavano i reati più gravi contro il sistema comune dell'IVA citando **"in particolare la frode carosello, la frode dell'IVA dell'operatore**

*inadempiente e la frode dell'IVA commessa nell'ambito di un'organizzazione criminale, che creano minacce serie per il sistema comune dell'IVA e, di conseguenza, per il bilancio dell'Unione". Il requisito che tali condotte abbiano ad oggetto esclusivamente una frode dell'IVA è dovuto al fatto che, come è noto, negli ultimi anni è stata intensificata l'opera di armonizzazione dell'IVA nell'Unione europea.*

La novella legislativa, pertanto, ribadisce implicitamente che continuano a non rilevare eventuali tentativi di frodi aventi ad oggetto le imposte dirette.

In terzo luogo, deve sussistere la condizione della transnazionalità del reato, poichè la norma prende in considerazione solo *“gli atti compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea”*.

Da ultimo, perché il tentativo sia punibile, il valore dell'IVA non deve essere inferiore a 10.000.000 Euro.

### **Aree di rischio**

Secondo indicazioni generali, i processi aziendali che astrattamente comportano rischi di condotte integranti le fattispecie di reato previste dall'art.25-*quinqüesdecies*, sono:

#### **1. Amministrazione, finanza e Controllo**

- *Emissione e contabilizzazione di fatture;*
- *Flussi di cassa*
- *Gestione della tesoreria e delle transazioni finanziarie (anche infragruppo)*
- *Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile*
- *Tenuta della contabilità e predisposizione dei bilanci o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico*
- *Gestione del magazzino*
- *Gestione della fiscalità aziendale*

la Società potrebbe contabilizzare fatture per operazioni inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi (art. 2).

- *Ispezioni*

La Società potrebbe emettere fatture per operazioni inesistenti per consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi (art.8).

- *Tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili*
- *predisposizione del bilancio*
- *Contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di rapporti, adempimenti, verifiche, ispezioni concernenti le attività aziendali in materia fiscale*

- *Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione dei documenti elettronici con valore probatorio.*

la Società potrebbe occultare o distruggere scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte (art.10). In via generale, per ridurre il rischio di commissione del delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, occorre, in primo luogo, assicurare che le scritture contabili e gli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali, siano custodite, approntando difese fisiche e/o informatiche, che impediscano eventuali atti di distruzione o occultamento. Deve, inoltre, essere garantita l'attuazione del principio di segregazione delle funzioni nella gestione della contabilità e nella predisposizione delle dichiarazioni tributarie, anche tramite il ricorso a strumenti informatici che assicurino l'inserimento delle informazioni rilevanti e impediscano qualsiasi modifica senza evidenza di autore, data e registrazione originaria.

- *Spese di trasferta e anticipi*

- *Spese di rappresentanza e spese promozionali;*

- *Omaggi regali e benefici;*

- *Gestione controversie e attività giudiziali;*

Il personale della Società potrebbe mettere a rimborso e richiedere deduzione per spese in tutto o in parte non sostenute al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi (art.2). La gestione dei rimborsi spese ai dipendenti dovrà essere procedimentalizzata, attuando un serrato controllo sulla corrispondenza tra l'ammontare del rimborso richiesto e le spese effettivamente sostenute dal dipendente, il quale dovrà necessariamente documentarle in maniera formale e circostanziata, specificando la causale ed allegando la documentazione fiscale che attesti la spesa.

## **2.Acquisti**

- *Ricerca, selezione e monitoraggio dei fornitori*

- *Gestione acquisti di beni e servizi*

- *Eventi e sponsorizzazioni*

Per quanto riguarda le fattispecie di cui agli artt. 2, 3 e 8 del d.lgs. 74/2000, le aree più a rischio sono quelle attraverso le quali la Società potrebbe instaurare rapporti commerciali fittizi, con parti contrattuali inesistenti, oppure utilizzare rapporti effettivamente esistenti, sfruttandoli per dar vita a fenomeni di sovrapproduzione. La Società, potrebbe omettere attività di verifica su esistenza e operatività del fornitore, qualificando controparti fittizie (cd. Società "cartiere" che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali saranno contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti; la Società potrebbe stipulare contratti di acquisto di

beni o servizi inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.

Con riguardo alle sponsorizzazioni e alle consulenze, una gestione non trasparente potrebbe consentire la commissione di tali reati, ad esempio attraverso la creazione di fondi “neri”, a seguito del pagamento di prezzi superiori all’effettivo valore del bene/servizio ottenuto.

### **3. Operazioni straordinarie**

- *Cessione e dismissione di beni aziendali*

- *Ispezioni*

Al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, la Società potrebbe alienare simulatamente alcuni beni aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Con riferimento al rischio di commissione del reato di cui all’art. 11 d.lgs. 74/2000, va rilevato che trattasi di illecito associabile essenzialmente alla fase di crisi dell’impresa. Il Codice della crisi di impresa (D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019), già prescrive l’adozione di una serie di misure di procedimentalizzazione delle attività, in linea con le esigenze di presidiare i rischi fiscali.

#### **Principi di controllo**

La Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

**Regolamentazione** - linee guida, procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

**Tracciabilità** - il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali.

**Segregazione delle funzioni** - applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; aggiornamento delle anagrafiche e monitoraggio dell’esecuzione del contratto, per la verifica dell’affidabilità e trasparenza dei contraenti.

Parimenti importante è una gestione attenta e trasparente dei flussi di pagamento, improntata anch’essa ad una rigida segregazione delle funzioni. E’ auspicabile che i soggetti abilitati a disporre le uscite di cassa siano diversi sia da quelli deputati a occuparsi della fase contrattuale e da quelli tenuti a svolgere la fase di controllo.

I responsabili dei flussi di pagamento, prima di procedere, dovranno essere informati dell’effettiva esecuzione della prestazione e dovranno necessariamente optare per metodi di pagamento tracciabili, predisponendo un adeguato apparato documentale e informatico che consenta la ricostruzione *ex post* dei flussi.

La materiale esecuzione del pagamento dovrà, poi, essere subordinata all'autorizzazione da parte di un'apposita funzione, che preliminarmente verifichi il rispetto delle procedure stabilite in ordine alla scelta del contraente e alla tipologia di contratto sottoscritto, accertando altresì che siano stati eseguiti i dovuti controlli circa l'effettiva esecuzione e la congruità della prestazione. Solo una volta accertato il rispetto delle procedure menzionate, sarà possibile autorizzare l'*out flow monetario* e registrare le fatture in contabilità.

**Poteri autorizzativi e di firma** - coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, definizione chiara e conoscenza all'interno della Società dei soggetti di riferimento.

**Poteri di controllo** - promuovere uno stretto coordinamento tra l'Organismo di Vigilanza e gli organi di controllo interno (Collegio Sindacale e Revisori), oltre che con i consulenti fiscali esterni della società; prevedere nuovi flussi informativi relativi alle verifiche, anche a campione, effettuate dagli organi di controllo sulla documentazione aziendale e sui libri contabili.

**Codice Etico** - osservanza del Codice Etico, nei suoi principi generali e con riferimento alle previsioni relative ad attività specifiche.

## 2b) L'organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere un organismo della società (art. 6. 1, b) del D. Lgs. 231/2001) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organo diverso dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, nonché da onorabilità e assenza di conflitti di interesse.

Applicando tali principi alla realtà aziendale della INGROSS LEVANTE l'incarico di vigilare sul Modello è stato affidato ad un organismo costituito in forma collegiale composto da:

- un professionista esterno di comprovata esperienza in campo economico-aziendale, iscritto all'Albo di Tribunale dei consulenti tecnici e dei periti;
- un professionista esterno di comprovata esperienza in campo tecnico-ingegneristico, iscritto all'Albo di Tribunale dei consulenti tecnici e dei periti.

L'OdV esercita la sua funzione sino a quando non è revocato dall'Organo Amministrativo per il venir meno dei suoi requisiti o, in ogni caso, per l'eventuale sua inadeguatezza e/o

inefficienza a svolgere il suo ruolo e, comunque, ove abbia riportato condanna penale anche non definitiva.

All'OdV è affidato il compito di:

- vigilare sulla corretta applicazione del modello organizzativo;
- analizzare i flussi informativi da parte dei soggetti destinatari dei protocolli di prevenzione previsti dal MOG;
- verificare periodicamente la diffusione del modello tra i suoi destinatari;
- curare l'aggiornamento e l'implementazione dello stesso;
- comunicare eventuali distorsioni nell'applicazione del modello organizzativo da parte dei destinatari.

A tal fine, all'OdV sono altresì affidati i compiti di:

- stimolare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello;
- richiedere l'aggiornamento della mappatura delle aree di rischio afferenti le attività aziendali;
- richiedere l'attuazione di periodiche verifiche sui processi aziendali, le cui risultanze devono essere indicate con report da condividere con l'Azienda;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello; a tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la INGROSS LEVANTE al rischio concreto di commissione di uno dei reati; b) sui rapporti con i consulenti e con i partner che operano per conto della società nell'ambito di operazioni sensibili;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;

Le attività, poste in essere dall'OdV, non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di valutazione sull'adeguatezza del suo intervento.

All'OdV deve essere consentito il libero accesso presso tutte le funzioni della società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Al fine di garantire che l'attività dell'OdV sia efficace e penetrante lo stesso può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della società ma altresì - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - di consulenti esterni, con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo.

Nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, l'Organo Amministrativo dovrà approvare una dotazione di risorse finanziarie della quale disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti dell'OdV.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, partner o organi sociali, poteri questi che sono demandati ai competenti soggetti ed organi (Organo Amministrativo, Collegio Sindacale e Assemblea).

L'OdV riferisce alla Società in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello e alla segnalazione delle violazioni accertate.

A tal fine, l'OdV, annualmente, predispone un rapporto scritto per il l'Organo Amministrativo e per il Collegio Sindacale sulla sua attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili, ecc.).

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti sopra indicati.

In particolare, il reporting ha ad oggetto:

- a) l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV;
- b) le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla INGROSS LEVANTE, sia in termini di efficacia del Modello.

I lavori dell'OdV devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV. Fermo restando i termini di cui sopra, il Collegio Sindacale e l'Organo Amministrativo hanno comunque facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti e dei partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della INGROSS LEVANTE ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i dipendenti e gli organi sociali devono segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati;
- consulenti e partner saranno tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati con le modalità e nei limiti eventualmente previsti contrattualmente;
- i dipendenti con la qualifica di dirigente avranno l'obbligo di segnalare all'OdV le violazioni commesse dai dipendenti che a loro rispondono gerarchicamente;
- se un dipendente desidera segnalare violazioni deve contattare il suo diretto superiore; qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore, ne riferisce direttamente all'OdV; i consulenti e i partner effettuano le segnalazioni a cui sono tenuti direttamente all'OdV;
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano INGROSS LEVANTE, i suoi dipendenti o componenti degli organi sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti e/o dagli organi sociali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati nei confronti degli stessi;
- i rapporti eventualmente preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di

tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente Modello è conservato dall'OdV in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 5 anni.

## **2c) Formazione e diffusione del Modello**

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, la INGROSS LEVANTE promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della propria struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nel sistema normativo aziendale.

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali ed al personale della Società mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico o in via telematica, nonché mediante pubblicazione sulla rete intranet aziendale ed affissione in luogo accessibile a tutti. Per i soggetti Terzi tenuti al rispetto del Modello, lo stesso è reso disponibile sul sito internet della Società. Inoltre, è previsto l'inserimento nei contratti di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa, in tal senso, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello.

In particolare, dovrà essere consegnato ai nuovi assunti un set informativo, contenente il testo del Decreto, il presente documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001" ed il Codice Etico, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Con riguardo all'attività formativa, la stessa sarà effettuata mediante l'effettuazione di corsi periodici e potrà risultare differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione.

## **2d) Il Codice Etico**

Di seguito si riporta il testo integrale del Codice Etico della INGROSS LEVANTE.

### *1. Definizioni*

Nel presente Codice Etico, i seguenti termini assumono il significato a fianco indicato:

1.1 Esponenti Aziendali: sono esponenti aziendali gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti, i Quadri direttivi e ogni altro dipendente.

1.2 Collaboratori esterni: tutti i soggetti, non in rapporto di lavoro subordinato con la INGROSS LEVANTE, che prestano, anche in via non esclusiva e non continuativa, la propria attività a favore della Società medesima (consulenti, liberi professionisti, intermediari, agenti, ecc).

## *2. Premessa*

Recenti interventi normativi, in particolare il D.Lgs. 231/2001 sulla Responsabilità amministrativa delle imprese per gli illeciti commessi dai soggetti apicali, dipendenti e soggetti terzi, ci hanno fatto ritenere indispensabile richiamare i principi che ormai da decenni ispirano il nostro agire quotidiano.

Il presente documento individua pertanto i valori essenziali del nostro modo di essere e fare impresa e indica i comportamenti attesi degli esponenti aziendali nei rapporti con i clienti, attuali o potenziali, i colleghi, i collaboratori, i fornitori, le pubbliche autorità e con l'opinione pubblica.

La INGROSS LEVANTE attribuisce al valore della correttezza morale una rilevante importanza e si attende da tutti i suoi esponenti aziendali, e collaboratori esterni, un'adesione convinta ai principi espressi da questo Codice Etico.

Ciascun esponente aziendale e collaboratore esterno è tenuto ad applicare i principi espressi con il Codice Etico con il massimo rigore: la INGROSS LEVANTE vigilerà per prevenire ed evitare violazioni del presente Codice Etico e, se si verificassero, sanzionarle in modo appropriato.

Il Codice sarà portato a conoscenza anche della clientela e di quanti entreranno in relazioni d'affari con la INGROSS LEVANTE.

## *3. Principi e valori aziendali*

La INGROSS LEVANTE intende difendere, affermare e valorizzare la continuità della propria reputazione, acquisita in decenni di attività, attraverso la professionalità, la correttezza e la trasparenza del suo modo di svolgere l'attività e la qualità dei servizi resi.

Il cliente e la soddisfazione delle sue necessità, sono al centro della nostra missione, impegnandoci nel contempo ad ottenere il miglior risultato economico nel quadro delle strategie di crescita sul mercato di riferimento.

Le attività della INGROSS LEVANTE avranno sempre presenti i seguenti principi:

- cura dell'interesse del cliente, che si risolve anche in una migliore immagine della Società e quindi in un vantaggio competitivo;
- creazione di valore per la generalità degli azionisti, attraverso lo sviluppo della redditività e della solidità patrimoniale, nel rispetto della sana e prudente gestione;
- valorizzare la crescita professionale e personale delle risorse umane, stimolandone l'orientamento verso livelli di eccellenza, nel quadro di comportamenti eticamente corretti;
- rispettare le regole dell'organizzazione tenendo conto dell'ottimizzazione dei costi;
- rimanere fedeli ai principi di un sano esercizio della nostra attività ed essere pertanto una società solida, affidabile, esperta, trasparente, aperta alle innovazioni, interprete dei bisogni dei clienti;
- perseguire gli interessi aziendali nel rispetto di leggi e regolamenti, con comportamenti leali e corretti, mirando ai massimi livelli di integrità professionale;
- coltivare il prestigio aziendale quotidianamente, tenendo presente che la reputazione acquisita è preziosa e per ciò stesso fragile, evitando quindi comportamenti anche solo apparentemente scorretti.

In linea con i principi ispiratori sopra enunciati, tutti gli esponenti aziendali e collaboratori esterni, qualunque sia la loro funzione, dovranno attenersi ad un comportamento eticamente corretto con colleghi, clienti, fornitori, concorrenti ed enti pubblici.

Non sono in alcun modo tollerati non solo i comportamenti illegali ma anche quelli eticamente riprovevoli.

La Società sceglie i propri collaboratori esterni tra coloro (persone fisiche e giuridiche) che ne condividono i principi e valori aziendali.

#### *4. Visione etica*

La Società rispetta le aspettative legittime dei propri interlocutori, ovvero quei soggetti (intesi nel senso di individui, gruppi, organizzazioni) che hanno con la stessa, relazioni significative e i cui interessi sono a vario titolo coinvolti nell'attività aziendale, in modo coerente con la propria missione.

Sono interlocutori coloro che sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività della Società e quindi in modo particolare: 1) azionisti; 2) esponenti aziendali e collaboratori esterni; 3) clienti; 4) fornitori; 5) pubblica amministrazione; 6) collettività.

Nella condotta degli affari i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia tra la Società ed i suoi rispettivi interlocutori e possono favorire l'assunzione di atteggiamenti ostili nei confronti della singola Società che aspira, invece, a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i propri interlocutori e si adopera a perseguire la propria missione ricercando il temperamento degli interessi coinvolti. Questo codice è improntato dunque ad un ideale di cooperazione, in vista di un reciproco vantaggio delle parti interessate.

#### *5. Ambito di applicazione del codice*

I destinatari del Codice Etico sono gli esponenti aziendali e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la INGROSS LEVANTE ed operano per perseguirne gli obiettivi.

Il Codice Etico è conseguentemente vincolante per i comportamenti degli esponenti aziendali, collaboratori esterni e per chiunque operi in nome e per conto della Società.

I dipendenti hanno l'obbligo di conoscere le norme, di astenersi da comportamenti contrari alle norme, di rivolgersi al superiore o all'Organismo di Vigilanza per chiarimenti segnalando eventuali violazioni da parte di altri dipendenti, di collaborare con le strutture deputate a verificare le eventuali violazioni ed informare le controparti dell'esistenza del Codice. L'osservanza delle norme del Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti.

La INGROSS LEVANTE si impegna alla diffusione del presente Codice Etico, alla corretta interpretazione dei suoi contenuti e alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che favorisca la piena applicazione dello stesso.

In particolare, al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi espressi, è istituito un Organismo di Vigilanza per svolgere un'efficace attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Codice Etico proponendo, ove opportuno, l'applicazione di adeguate misure sanzionatorie o incentivanti.

Ogni dipendente che violi il Codice Etico, nel rispetto delle normative vigenti, potrà essere sottoposto a sanzione disciplinare, alla revoca di poteri e funzioni, al deferimento alle autorità amministrative o giudiziarie ordinarie.

In ogni rapporto d'affari, tutte le controparti devono essere informate dell'esistenza del Codice Etico e devono rispettarlo, pena le conseguenze stabilite dal contratto. Nei contratti di collaborazione esterna, va indicata l'obbligazione espressa di attenersi ai principi del Codice Etico; in particolare i collaboratori esterni che agiscono nei confronti di terzi in nome e per

conto della Società sono tenuti all'osservanza dei principi del presente Codice Etico allo stesso modo degli esponenti aziendali.

#### *6. Principi etici di riferimento*

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività della Società, le sue iniziative, i suoi rendiconti e le sue comunicazioni e costituisce elemento essenziale della gestione aziendale.

I rapporti con le controparti, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

La Società si impegna a rispettare tutte le leggi e le normative nazionali ed internazionali e tutte le prassi generalmente riconosciute. Nel caso in cui queste si rivelino lacunose o in contrasto con i principi del nostro ordinamento o soggette a diverse interpretazioni, saranno consultati esperti competenti in materia.

La INGROSS LEVANTE si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente, tutti gli interlocutori circa la propria situazione ed il proprio andamento, senza favorire alcun gruppo d'interesse o singolo individuo.

Le evidenze finanziarie, contabili e gestionali ed ogni altra comunicazione devono rispondere ai requisiti di completezza ed accuratezza.

La INGROSS LEVANTE assicura la riservatezza delle informazioni ricevute da terzi in proprio possesso, l'osservanza della normativa in materia dei dati personali e si astiene dal ricercare dati riservati attraverso mezzi illegali.

Gli esponenti aziendali e i collaboratori esterni sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

La Società, in coerenza con i valori di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione o conflitto di interesse.

In particolare, non è consentito che siano versate o accettate somme di denaro, esercitate altre forme di corruzione o fatti o accettati doni o favori a terzi o da parte di terzi allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti alla Società stessa. Si fa inoltre divieto di accettare doni o favori da parte di terzi che oltrepassino le normali regole di ospitalità e cortesia.

Questo vale sia nel caso in cui un esponente aziendale e/o un collaboratore esterno persegua un interesse diverso dalla missione di impresa o si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari dell'impresa, sia nel caso in cui i rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o delle istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

La Società crea le condizioni affinché la partecipazione degli azionisti alle decisioni di competenza sia diffusa e consapevole.

Esso si adopera affinché gli andamenti economico/finanziari siano tali da salvaguardare e accrescere il valore dell'impresa, al fine di remunerare adeguatamente il rischio che gli azionisti hanno assunto con l'investimento dei propri capitali e garantire il credito fornito dagli altri finanziatori.

La INGROSS LEVANTE svolge la propria attività nel rispetto della normativa societaria intesa a garantire l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi con i quali instaura rapporti, il regolare andamento del mercato e, in genere, la trasparenza e la correttezza dell'attività sotto il profilo economico e finanziario.

La Società promuove il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona e il rispetto della dimensione di relazione con gli altri.

In particolare la Società tutela e promuove il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun dipendente.

La INGROSS LEVANTE sostiene e rispetta i diritti umani in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU.

La Società evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi interlocutori.

La INGROSS LEVANTE si impegna ad assicurare ai propri dipendenti, condizioni di lavoro sicure e salutarie, garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri.

La Società adotta e mantiene adeguati sistemi di gestione volti a identificare, prevenire e reagire a possibili situazioni di rischio, per garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale; contribuisce altresì in maniera costruttiva alla sostenibilità ecologica in tutte le proprie attività e per le proprietà ad essa affidate, in considerazione dei diritti delle generazioni future.

La INGROSS LEVANTE rispetta le aspettative dei propri clienti relativamente alle questioni dell'ambiente.

La INGROSS LEVANTE è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività e pone attenzione, nel proprio operato, a contemperarne gli interessi legittimi. Per questo motivo, intende condurre le sue attività nel rispetto delle comunità locali e sostenere iniziative

di valore culturale e sociale al fine di ottenere sempre ulteriori miglioramenti della propria reputazione e legittimazione ad operare.

## *7. Regole generali*

### **7.1 Comportamenti nei luoghi di lavoro e all'esterno, molestie sessuali e discriminazioni.**

Gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni improntano la propria condotta, sia nei luoghi di lavoro che all'esterno, ad elevati livelli di correttezza e integrità e si astengono dal tenere condotte non compatibili con gli incarichi svolti nella Società, che possano compromettere la reputazione e l'immagine della Società medesima. In tale ottica ed a titolo esemplificativo, essi si astengono dal tenere, nei luoghi di lavoro, comportamenti non improntati alla correttezza ed al massimo rispetto della dignità e personalità morale di ciascuno, nonché dal praticare, anche nella vita privata, attività che possano pregiudicare la propria situazione finanziaria personale (quali, ad esempio, gioco d'azzardo, scommesse) o comunque attività non lecite o eticamente scorrette.

La INGROSS LEVANTE richiede che ciascun esponente aziendale contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri. Sarà pertanto considerata consapevole assunzione del pregiudizio di tali caratteristiche ambientali nel caso della attività lavorativa e nei luoghi di lavoro prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto; consumare o cedere a terzi a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti.

Gli stati di dipendenza cronica da sostanze di tale natura, quando di incidenza sull'ambiente di lavoro, saranno per i riflessi contrattuali, equiparati ai casi precedenti.

In ogni caso non saranno assolutamente tollerate discriminazioni e molestie di ogni tipo.

L'inosservanza del presente Codice Etico deve essere considerata un'infrazione ai principi deontologici e ai doveri di correttezza.

### **7.2 Rapporti con la clientela.**

Il cliente è una delle componenti più importanti del nostro patrimonio.

I comportamenti di tutti devono tendere a soddisfare le giuste esigenze del cliente, con l'obiettivo di mantenerlo fedele e soddisfare al meglio i suoi bisogni.

La Società non ha preclusioni di principio verso alcun cliente o categoria di clienti, ma non intende intrattenere relazioni, in modo diretto o indiretto, con persone delle quali sia conosciuta o sospettata l'attività e/o l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti fuori dalla legalità.

La INGROSS LEVANTE attribuisce particolare importanza ad un rapporto con la clientela, basato sulla massima trasparenza reciproca, impegnandosi a rendere sempre edotta la propria clientela in merito ai rischi connessi alla natura delle operazioni poste in essere.

### 7.3 Attività di comunicazione e sviluppo.

La INGROSS LEVANTE nell'attività di comunicazione verso l'esterno si ispira a criteri di deontologia professionale, rifiutando tecniche di vendita e promozione incomplete, reticenti o ingannevoli.

### 7.4 Reclami della Clientela.

La Società auspica che un trasparente colloquio con la clientela possa prevenire qualsiasi genere di conflitto. La clientela potrà comunque rivolgere ai nostri punti vendita o direttamente agli Uffici del Centro Direzionale ogni segnalazione di reclamo, che sarà gestita con la massima serietà, attenzione e celerità.

### 7.5 Omaggi, regalie e altre forme di benefici ricevuti dagli esponenti e/o collaboratori aziendali.

Non è ammessa alcuna forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, offerto o ricevuto, che possa essere eccedente le normali pratiche di cortesia, o sia comunque utile ed idoneo ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività aziendale.

Tale norma non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è ritenuto consuetudine.

In ogni caso, gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni, si astengono da pratiche non consentite dalla legge o dagli eventuali codici etici delle aziende o degli enti con i quali si hanno rapporti e che siano stati da questi comunicati.

Ciascun esponente aziendale che riceva direttamente o indirettamente (tramite familiare convivente) da terzi, omaggi o benefici di valore intrinseco individuale superiore ciascuno a 300 euro è tenuto a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza interno che ne valuta l'appropriatezza e lo segnala, se eccede il rispetto dei limiti del Codice Etico, all'Organo Amministrativo, al Collegio Sindacale per le eventuali determinazioni del caso.

Sono escluse altresì le cerimonie, congressi, eventi e manifestazioni ufficiali a cui la partecipazione costituisca anche una funzione di rappresentanza e gli eventi e le manifestazioni decise dall'Organo Amministrativo.

I regali fatti dalla Società – salvi quelli di valore inferiore a 300 Euro (con aggiornamenti annuali secondo indice Istat dei prezzi al consumo) – devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche all’Organismo di Vigilanza interno.

#### 7.6 Trattamento delle informazioni.

Tutte le informazioni a disposizione della società sono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy.

A questo proposito, sono definite e mantenute in continuo aggiornamento delle specifiche procedure per la protezione delle informazioni.

Esiste un’organizzazione interna responsabile del trattamento delle informazioni, che si occupa di gestire ruoli e responsabilità al riguardo e di classificare le informazioni per livelli di criticità.

Inoltre, è vietato agli esponenti aziendali, ai collaboratori esterni ed ai terzi che operano in nome e per conto della Società di:

1. esporre fatti non rispondenti al vero;
2. omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
3. occultare dati o notizie in modo idoneo da indurre in errore i destinatari degli stessi;
4. impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione.

### 8. *Rapporti con i terzi*

#### 8.1 Obblighi di riservatezza.

Gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni confidenziali acquisite dai clienti o di cui comunque siano venuti a conoscenza nell'ambito della propria attività. Essi pertanto non possono comunicare ad altri dette informazioni né consigliare a terzi il compimento di operazioni sulla base delle informazioni medesime.

Le informazioni confidenziali possono essere diffuse nell'ambito delle strutture e degli uffici della Società solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro.

Coloro che gestiscono informazioni confidenziali devono usare la massima diligenza per mantenerle riservate, adottando le migliori cautele nel caso si tratti di documenti.

#### 8.2 Divieto di avvalersi di informazioni confidenziali.

Gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni non devono utilizzare informazioni confidenziali ricevute dai clienti o di cui siano venuti a conoscenza nella propria attività per effettuare operazioni personali o per conto terzi, anche se compiute per interposta persona.

Gli stessi soggetti non devono in alcun modo avvalersi nei propri investimenti, nell'interesse proprio o di terzi, compresa la società di appartenenza, di informazioni confidenziali relative in particolar modo a società quotate di cui siano comunque entrati in possesso anche al di fuori dell'ambito lavorativo.

#### 8.3 Procuratori o incaricati dei clienti.

Alla Società è fatto divieto di stipulare contratti, stabilire rapporti, eseguire disposizioni o effettuare operazioni con i clienti che intendano a tale scopo avvalersi di procuratori o incaricati, se questi sono esponenti aziendali o collaboratori esterni della stessa.

Agli esponenti aziendali è fatto divieto di accettare le procure e gli incarichi di cui al comma 1.

#### 8.4 Rapporti con la stampa.

I rapporti con la stampa, inerenti le tematiche di interesse strategico, sono riservate all'Organo Amministrativo. Pertanto essi saranno tenuti in via esclusiva da quest'ultimo o, per particolari casi e su preciso mandato dai singoli uffici di volta in volta incaricati.

Senza la preventiva autorizzazione dell'Organo Amministrativo gli esponenti aziendali devono astenersi dal rilasciare a rappresentanti della stampa o di altri mezzi di comunicazione ed a qualsiasi terzo, dichiarazioni o interviste concernenti gli affari della Società.

#### 8.5 Rapporti con altri soggetti esterni.

Agli esponenti aziendali ed ai collaboratori esterni, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, organizzazioni politiche e sindacali, con i clienti e con altri soggetti esterni, è vietato promettere, erogare o ricevere favori, somme e benefici di qualsiasi altra natura, che non siano direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, come previsto dall'art. 7.5 del presente Codice Etico. I suddetti rapporti dovranno inoltre essere improntati alla massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza.

I soggetti di cui al comma 1 si astengono inoltre dal ricevere da terzi utilità che, per natura o entità, inducano a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi della Società o dei clienti.

#### 8.6 Rapporti con i fornitori.

La scelta dei fornitori compete alle funzioni competenti.

Tale scelta e l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo sono effettuati sulla base di valutazioni oggettive avuto riguardo alla competitività, qualità, affidabilità, utilità, prezzo, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa.

Gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni non debbono accettare direttamente o indirettamente denaro o altri beni di qualsiasi natura, se non di valore simbolico ascrivibile a normali relazioni di cortesia, da un fornitore, come disposto dall'art. 7.5 del presente Codice.

## *9. Organizzazione interna*

### 9.1 Separazione organizzativa e contabile.

L'Organo Amministrativo approva gli assetti organizzativi generali della Società, in modo che siano assicurati indipendenza di valutazione e attribuzione delle responsabilità in modo chiaro ed appropriato, nonché la separazione di compiti anche al fine di evitare scambi d'informazioni confidenziali non consentiti.

L'Organo Amministrativo individua altresì il modello organizzativo e le procedure più idonee al fine di prevenire la commissione di reati, in particolare nell'operatività con la Pubblica Amministrazione.

### 9.2 Funzione di controllo interno.

La Società assicura che lo svolgimento dell'attività da parte della funzione di controllo interno avvenga in modo indipendente secondo adeguati standard professionali e, in particolare, che:

- coloro ai quali sono attribuiti i compiti di controllo interno dispongano di adeguata esperienza e professionalità;
- la funzione di controllo interno operi con risorse e strumenti adeguati ai volumi ed alla complessità dell'attività da assoggettare a controllo;
- le attività di controllo siano pianificate regolarmente, indirizzate verso le aree caratterizzate da maggior rischio aziendale e svolte con la massima cura e diligenza;
- le attività di controllo siano adeguatamente documentate al fine di supportare gli esiti delle verifiche e le raccomandazioni fatte;
- i responsabili delle strutture del controllo interno siano tempestivamente informati di eventuali problematiche da affrontare.

### 9.3 Formazione e aggiornamento.

La Società cura che chiunque collabori con essa sia idoneo alle funzioni da svolgere e professionalmente qualificato.

La Società considera il “capitale umano” una risorsa strategica e ne incentiva la continua valorizzazione attraverso programmi di formazione e di aggiornamento.

La società provvede a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti senza alcuna discriminazione. Adotta criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa ad un dipendente.

#### 9.4 Rapporti con la concorrenza.

Il personale, nei rapporti con la concorrenza, si attiene in modo scrupoloso alle disposizioni legislative vigenti, astenendosi da qualsiasi forma di concorrenza sleale.

La Società, anche per i prodotti solo commercializzati con i marchi aziendali, si attiene alle disposizioni legislative vigenti, a tutela dell'acquirente del prodotto.

### *10. Inosservanza degli obblighi e dei divieti*

#### 10.1 Sanzioni.

A seguito dell'accertamento di violazioni alle suddette norme, da parte dei dipendenti potranno essere adottati nei loro confronti i provvedimenti di natura disciplinare previsti dalla contrattazione collettiva vigente.

La Società potrà inoltre adottare le ulteriori diverse iniziative che riterrà opportune in relazione alle suddette violazioni, sia nei confronti dei dipendenti sia nei confronti degli altri soggetti tenuti al rispetto delle norme del presente Codice Etico.

### *11. Pubblica Amministrazione*

#### 11.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

L'assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate. Per questo motivo è necessario che sia raccolta e conservata la documentazione prevista dalle procedure operative che disciplinano i rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione.

La Società attraverso i propri dipendenti o rappresentanti non deve promettere od offrire ai pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni che configurino simile fattispecie, pagamenti, beni o altre utilità per promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio.

La Società vieta qualsiasi forma di regalo di valore che ecceda il limite previsto nell'art. 7.5 del presente Codice Etico, a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio, di ogni tipo, italiani od esteri, o a loro familiari, anche attraverso interposta persona, tali da potere

influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società.

Qualsiasi dipendente che riceva direttamente o indirettamente proposte e/o richieste di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni che configurino simile fattispecie, deve immediatamente riferire all'Organismo di Vigilanza, se dipendente, ovvero al proprio referente, se soggetto terzo.

#### 11.2 Corretta informativa alla Pubblica Amministrazione.

Ogni rapporto con le istituzioni di Stato o internazionali è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a esplicitare l'attività della Società e a rendere nota la posizione dell'azienda su temi rilevanti. A tal fine, essa si impegna a: operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori Istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario, extracomunitario e territoriale; rappresentare gli interessi e le posizioni della Società in maniera trasparente, rigorosa e coerente.

Inoltre, è fatto divieto agli esponenti aziendali, ai consulenti della Società ed ai terzi di:

- falsificare e/o alterare i rendiconti al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la Società;
- falsificare e/o alterare i dati documentali al fine di ottenere il favore o l'approvazione di un progetto non conforme alle normative vigenti in materia;
- destinare fondi pubblici a finalità diverse da quelle per cui si sono ottenuti.

#### 11.3 Autorità di vigilanza e controllo, Autorità giudiziarie e tributarie.

La Società dà piena e scrupolosa osservanza alle regole emesse dalle Autorità.

La Società non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dalle Autorità nelle loro funzioni, e collabora attivamente nel corso delle procedure istruttorie evitando di impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo.

### *12. Trasparenza e accuratezza della contabilità, controlli interni*

#### 12.1 Trasparenza delle registrazioni contabili.

La INGROSS LEVANTE ritiene un valore imprescindibile la chiarezza, la veridicità e la trasparenza delle proprie scritture contabili e del proprio bilancio.

Il personale deve tenere le scritture contabili e comunque effettuare qualsiasi registrazione in modo accurato, tempestivo e completo, rispettando scrupolosamente le procedure interne in materia di contabilità.

Ogni scrittura deve riflettere esattamente i dati contenuti nella documentazione di supporto, da conservare con cura per l'eventuale assoggettabilità a verifica.

Il personale venuto a conoscenza di omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni deve darne pronta informativa al proprio superiore.

Il personale che deve elaborare stime necessarie a fini di bilancio, dovrà operare con criteri prudenziali, supportati dalle conoscenze delle tecniche contabili o più specifiche del settore interessato ed in ogni caso con la diligenza richiesta agli esperti del settore.

#### 12.2 Accuratezza delle registrazioni contabili.

Le evidenze finanziarie devono essere basate su informazioni precise, esaurienti e verificabili e riflettere la natura dell'operazione di cui si tratta.

Nessuna scrittura contabile falsa o artificiosa può essere inserita nei registri contabili della Società per alcuna ragione. Nessun dipendente può impegnarsi in attività che determinino un tale illecito, anche se su richiesta di un superiore.

La responsabilità di realizzare, attuare un sistema di controllo interno efficace è affidata a tutta la struttura organizzativa che ha nei dirigenti i soggetti incaricati di far partecipi gli altri dipendenti e collaboratori sugli aspetti di loro pertinenza.

#### 12.3 Controlli interni.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori, nell'ambito delle funzioni ed attività svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del relativo sistema di controllo e sono tenuti a comunicare in forma scritta al superiore, o all'Organismo di Vigilanza interno, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità delle quali fossero venuti a conoscenza.

### *13. Tutela del capitale sociale, dei creditori e del mercato*

#### 13.1 Aspetti generali.

Uno degli aspetti centrali che qualifica eticamente la condotta della Società e contribuiscono a costituirne ed accrescere la reputazione e affidabilità è costituito dal rispetto dei principi di comportamento intesi a garantire l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con le Società.

Tali valori sono tutelati anche da norme penali che, ai sensi del D. Lgs 231/2001, possono costituire fonte di responsabilità per la Società ove le fattispecie di reato siano realizzate nell'interesse della Società stessa.

La Società, pertanto, intende garantire la diffusione e l'osservanza di principi di comportamento intesi alla salvaguardia dei predetti valori, anche al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati nell'art 25-ter del D.lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015 e dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38], a cominciare da:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 69/2015]
- Falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, comma 1 c.c.) [aggiunto dal D.lgs. 15 marzo 2017, n.38]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

A tal fine è posto l'espresso divieto a carico degli esponenti aziendali di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art 25-ter del D.Lgs 231/2001 e porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, ovvero comportamenti che possano favorire la commissione dei predetti reati.

### 13.2 Comunicazioni sociali, prospetti e relazioni.

Gli esponenti aziendali sono tenuti a un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dalla relativa normativa attuativa e dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire ai soci e ad ai terzi un'informazione veritiera e corretta circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

### 13.3 Integrità del capitale sociale.

Gli esponenti aziendali sono tenuti ad osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale. Segnatamente è vietato:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle qui di seguito descritte;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di Società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale.

### 13.4 Regolare funzionamento della Società.

La Società assicura il regolare funzionamento degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. A tal fine, tutti i Destinatari del presente Codice sono tenuti a:

- non porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che ostacolino lo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, del Collegio Sindacale o di Società di revisione, nonché dei diritti dei Soci previsti dalla legge o dallo Statuto sociale;
- non porre in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

### 13.5 Regolare andamento del mercato.

La INGROSS LEVANTE non tollera il compimento di alcuna attività fraudolenta tendente ad alterare la formazione del prezzo di strumenti finanziari sul mercato.

A tal fine è imposto a tutti gli esponenti aziendali e ai collaboratori esterni della Società di osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato, nonché di prevenire e reprimere qualsiasi forma di destabilizzazione patrimoniale del sistema finanziario.

In particolare è vietato agli esponenti aziendali ed ai collaboratori esterni della Società di:

- pubblicare o divulgare notizie false, porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- pubblicare o divulgare notizie false, porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio idonei a disseminare sfiducia nel pubblico.

### 13.6 Tutela delle funzioni di vigilanza

La INGROSS LEVANTE non consente attività od omissioni che possano costituire ostacolo allo svolgimento delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza preposte al settore di attività in cui opera.

A tal fine è imposto a tutti gli esponenti aziendali ed ai collaboratori esterni di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da questi esercitate.

### 13.7 Liquidazione

In caso di liquidazione della Società le operazioni di liquidazione saranno condotte avendo riguardo al preminente interesse dei creditori sociali.

E' pertanto vietato distrarre i beni sociali dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli tra i soci prima del pagamento dei creditori stessi, ovvero dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

### 13.8 Reati con finalità di terrorismo, eversione dell'ordine democratico e riciclaggio.

Chiunque operi in rapporto con la INGROSS LEVANTE, ed in particolare i soggetti di cui al punto 5 del presente Codice, deve rispettare gli obblighi di comunicazione dell'entità dei capitali oggetto di congelamento per evitare, reprimere e contrastare, anche a livello

internazionale, il finanziamento del terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico, nonché tutti gli obblighi concernenti la tutela della collettività dai fenomeni di terrorismo, dell'eversione dell'ordine democratico e del riciclaggio.

#### 13.9 Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

Tutti i soggetti di cui al punto 5 del presente Codice devono astenersi dal diffondere notizie false o porre in essere altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione dei prezzi relativamente ai titoli negoziati sui mercati regolamentati e ai titoli delle società non quotate.

#### *14. Disposizioni finali*

Il testo del Codice Etico dovrà essere consegnato a tutti gli attuali esponenti aziendali, collaboratori esterni fornitori e clienti nonché a tutti coloro che man mano saranno assunti o nominati o entreranno in rapporti di affari con la Società.

Il Codice sarà affisso altresì in tutti i locali aziendali a disposizione del pubblico.

Il Codice Etico sarà soggetto ad aggiornamenti sulla base delle esperienze che saranno acquisite.

<b>2e) Il sistema sanzionatorio</b>
-------------------------------------

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla gravità della violazione e dotate di deterrenza), applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'osservanza del Modello stesso. La definizione di tale Sistema Sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Ente.

Le sanzioni, previste dal Sistema Sanzionatorio, saranno attivate indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

#### ➤ Sistema sanzionatorio dei dipendenti

La violazione, da parte dei dipendenti soggetti al CCNL, delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

a) Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti.

Con riguardo ai lavoratori dipendenti non dirigenti, il Decreto prevede che i provvedimenti disciplinari debbano rispettare i limiti imposti dall'art. 7 della legge n. 300/1970, (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale.

Il sistema disciplinare applicabile alla INGROSS LEVANTE prevede: il rimprovero verbale; il rimprovero scritto; la sospensione dal servizio e dal trattamento economico; il licenziamento per giustificato motivo; il licenziamento per giusta causa.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai Contratti Collettivi applicati, relative agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

Fermi restando gli obblighi per la INGROSS LEVANTE, nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- adozione, nell'espletamento delle attività a rischio reato, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati nell'interesse ed a vantaggio della Società;
- adozione, nell'espletamento delle attività a rischio reato, di comportamenti in palese violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni saranno commisurate al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, all'eventuale presenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la INGROSS LEVANTE può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata. Le sanzioni saranno applicate dalla funzione competente su segnalazione motivata dell'OdV.

b) Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività a rischio reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la INGROSS LEVANTE provvede ad applicare, nei confronti degli stessi, le misure più idonee in conformità con quanto normativamente previsto.

Fermi restando gli obblighi per la INGROSS LEVANTE, nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- violazione di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV, omissione di controlli, ecc.);
- adozione, nell'espletamento delle attività a rischio reato, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso;
- violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle attività a rischio reato, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello stesso, che esponano la INGROSS LEVANTE ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno dei reati.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni saranno commisurate al livello di responsabilità del dirigente, all'eventuale presenza di precedenti disciplinari a carico del dirigente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la INGROSS LEVANTE può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata. Le sanzioni saranno applicate dalla funzione competente su segnalazione motivata dell'OdV.

➤ Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Amministratori o Sindaci, l'O.d.V. informerà l'intero Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti, con riferimento a quanto disposto dalle norme di legge in vigore tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

➤ Misure nei confronti di soggetti terzi

Con riguardo a soggetti terzi, quali collaboratori esterni e fornitori con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari, dovrà essere fornita adeguata informativa in merito alle conseguenze a fronte di eventuali comportamenti posti in essere in violazione del Modello, quali ad esempio l'immediata risoluzione del contratto o il mancato rinnovo dell'incarico/fornitura.

## Catalogo dei Reati Presupposto

**Aggiornamento alla data del 15 marzo 2024 (ultimo provvedimento inserito: Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19)**

**1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]**

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

**2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]**

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

### **3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]**

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

### **4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]**

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

**5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]**

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

**6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]**

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

**7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

**8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

**9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

**10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

**11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]**

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

**12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]**

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

**14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]**

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

**15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]**

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

**16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]**

- Altre fattispecie

**17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]**

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

**18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

**19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]**

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

**20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]**

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

**21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]**

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

**22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]**

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

**23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

**24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]**

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

**25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]**

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

**26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]**

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

**27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]**

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

**28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]**

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)